Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**
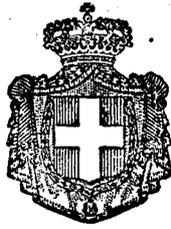
Roma - Sabato, 12 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 177.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per le finanze e per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 è dovuto un assegno integrativo della pensione, ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e al R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e in base ad altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione predetta.

Sono considerate come forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa quelle che saranno riconosciute come tali con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro e, per quanto riguarda la previdenza marinara, di concerto con quello per la marina. Cogli stessi decreti saranno stabilite le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo precedente è costituito per le pensioni di vecchiaia e invalidità:

a) da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare;

b) dalla differenza fra il trattamento minimo per la vecchiaia o la invalidità stabilito a norma dell'articolo seguente e l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera *a*), nel caso che l'importo predetto non raggiunga tale trattamento minimo.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del bilancio previsto dalla lettera *b*) dell'articolo precedente, il trattamento minimo per la vecchiaia è fissato nella misura annua di L. 5400 per gli uomini e di L. 4320 per le donne, e quello per la invalidità nella misura annua di L. 4320 per i primi e di L. 3240 per le seconde.

Tale trattamento è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle condizioni previste per la maggiorazione delle pensioni dagli ultimi due comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 4.

Per le pensioni di vecchiaia liquidate dopo il 31 dicembre 1944 il beneficio previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto è dovuto, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo per la vecchiaia fissato dall'articolo precedente, ai soli titolari di pensioni che abbiano compiuto il 65° anno per gli uomini ed il 60° anno per le donne e, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo fissato per la invalidità, ai titolari di pensioni di età inferiore ai limiti stessi, che siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Lo stesso beneficio compete soltanto per la quota di pensione sia di invalidità che di vecchiaia della assicurazione generale obbligatoria, anche se liquidata anteriormente alla data del 31 dicembre 1944, nel caso che il titolare della pensione fruisca di altre quote di pensione relative ai trattamenti di previdenza cui si applichi il presente decreto, e sarà calcolato avendo riguardo all'importo globale della pensione percepita.

Art. 5.

L'assegno integrativo di cui all'art. 1, è costituito per le pensioni ai superstiti:

a) da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare;

b) dalla eventuale differenza tra l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera *a*) e quello derivante dalla applicazione delle aliquote, previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilità, al trattamento minimo stabilito dal primo comma dell'art. 3, avendo riguardo, nel caso di superstiti degli assicurati, al trattamento minimo stabilito per la vecchiaia.

Il beneficio di cui alla lettera *b*) non spetta alle vedove di età inferiore ai 50 anni che non abbiano figli aventi diritto ad aliquote di pensione. Esso compete alle vedove di qualunque età, qualora siano riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 6.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata la concessione di assegni integrativi per le prestazioni della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, per gli assegni di natalità dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità e per le indennità temporanee dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi e la loro misura.

Art. 7.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere apportate modificazioni alla percentuale di aumento delle pensioni prevista dagli articoli 2 e 4, al trattamento minimo per l'invalidità e vecchiaia, previsto dall'art. 3 e agli assegni integrativi disciplinati dai decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6.

Art. 8.

Al pagamento degli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, previsti dal presente decreto, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono tenuti al pagamento dei contributi:

a) i lavoratori di qualunque età soggetti alle assicurazioni sociali e alle forme sostitutive di previdenza per le quali sono corrisposti gli assegni integrativi previsti dal presente decreto;

b) i rispettivi datori di lavoro.

Art. 9.

Il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori è determinato annualmente, per ciascuno degli assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda del prestatore d'opera; per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Per quelle categorie di lavoratori per le quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono stabilite apposite tabelle di salari medi, il contributo è riferito ai salari medi valevoli agli effetti dei contributi disciplinati dallo stesso Regio decreto-legge.

Per la riscossione dei contributi si applicano da parte delle categorie di aziende soggette al R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, per la disciplina degli assegni familiari, le norme vigenti per la riscossione dei relativi contributi. Per le altre categorie di aziende, le norme per la riscossione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e n. 1954.

Art. 10.

Lo Stato concorre per il solo anno 1945 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto con un contributo di L. 500.000.000 che sarà versato anticipatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a inscrivere con proprio decreto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro il contributo predetto.

Art. 11.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni integrativi previsti dal presente decreto è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma e unica per le diverse categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Esso è amministrato dall'Istituto predetto, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive disposizioni.

L'Istituto terrà per le varie categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili per ciascuna di esse.

Art. 12.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende al Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali un Comitato speciale.

Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso, ed è composto dai seguenti membri:

1° il direttore generale della previdenza e assicurazioni private ed il capo dell'ufficio competente della

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

2° un rappresentante del Ministero del tesoro;

3° quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori;

4° il direttore generale dell'Istituto.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Art. 13.

Spetta al Comitato speciale:

1° fare proposte sulle questioni generali relative alla riscossione dei contributi e alla determinazione annuale della loro misura, al pagamento degli assegni integrativi, all'impiego dei fondi e delle riserve;

2° dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sull'applicazione del presente decreto e dei decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6, nonchè sulle forme speciali di previdenza da considerare sostitutive, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

3° esaminare i bilanci annuali;

4° decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti la gestione del Fondo e l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di ogni altra questione rientrante nella sua competenza.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui al n. 4 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'Autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione dei contributi e degli assegni.

Art. 15.

Le mansioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e del Ministero del tesoro, nonchè da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Il presidente del Collegio sindacale interviene alle riunioni del Comitato speciale del Fondo.

Art. 16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi sia per la riscossione dei contributi che per la erogazione degli assegni integrativi di altri Istituti o Enti aventi scopi previdenziali e assistenziali.

Art. 17.

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18.

Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa; nonchè una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale del Fondo.

Le attività nette di ciascun esercizio sono destinate a un Fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

In caso di disavanzo di gestione di un esercizio, che superi le eventuali disponibilità del Fondo di riserva, sarà provveduto al necessario adeguamento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per gli esercizi successivi, fino a copertura del disavanzo stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare al Fondo le somme necessarie, prelevandole dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Sulle somme anticipate al Fondo sarà da esso corrisposto a favore della gestione predetta un interesse annuo in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 19.

Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 5000.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano sciente-

mente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 3000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto è punito con la multa da L. 100 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo.

Art. 21.

Nelle contravvenzioni al presente decreto, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale del Fondo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'art. 20 comma primo.

Art. 22.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per effetto del presente decreto e per le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferite all'Istituto predetto e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma dell'art. 12 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 17 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Tali facoltà si estendono anche alla verifica della documentazione richiesta per le prestazioni la cui erogazione sia affidata al datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli predetti della legge e del regolamento succitati, e in caso di trasgressioni è punito con le pene stabilite dalla legge e dal regolamento medesimo per le infrazioni agli obblighi stessi.

Art. 23.

Nella prima applicazione del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto agli assegni integrativi previsti dal presente decreto degli acconti sugli assegni stessi nella misura che sarà stabilita dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI — PESENTI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 178.

Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia dei Lincei, ricostituita a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, è retta dallo statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, salvo quanto è disposto nel secondo alinea del presente articolo. Il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 2309, che sostituiva un nuovo statuto a quello già ricordato, è abrogato.

La Classe di scienze morali, storiche e filologiche assumerà il nuovo nome di Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed avrà, oltre le categorie già esistenti, una nuova categoria di Critica della poesia e delle arti.

Art. 2.

Fanno parte dell'Accademia i soci onorari, nazionali, corrispondenti e stranieri che erano stati legalmente chiamati a farne parte prima che entrasse in vigore la legge 8 giugno 1939, n. 755, fra essi compresi quelli che ne erano usciti per non prestare o per non aver prestato il giuramento imposto dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333.

Art. 3.

Un Comitato di sette soci, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvederà:

a) a stabilire con giudizio insindacabile, entro i tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quali soci debbano essere radiati sia per essere entrati a far parte dell'Accademia dei Lincei senza titoli adeguati sia per il loro contegno nel periodo fascista, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad Accademie create dal regime fascista o ad esso ispirate;

b) a predisporre le condizioni necessarie perchè al più presto, e comunque non oltre i tre mesi di cui alla lettera *a*), l'Accademia riprenda il suo funzionamento normale.

Nei riguardi dei soci residenti nelle regioni d'Italia ancora occupate dal nemico o che svolgono abitualmente in esse la loro attività, il Comitato può rinviare il giudizio ai tre mesi successivi alla liberazione delle rispettive provincie, senza pregiudizio dei provvedimenti di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

Tutte le deliberazioni del commissario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 359, e all'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 363, e le deliberazioni del Comitato di cui al precedente art. 3, concernenti il personale già in servizio presso la Reale Accademia d'Italia o attinenti comunque a materia di personale, e quelle recanti eventualmente oneri finanziari, sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

La disposizione dell'art. 20 dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, relativo al ruolo organico del personale amministrativo dell'Accademia, è sospesa fino a tanto che il commissario o, per il tempo dopo la sua cessazione dall'ufficio, gli organi normali dell'Accademia non avranno formulato nuove proposte in ordine al ruolo organico predetto.

Anche le proposte di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con la restituzione degli organi normali all'Accademia ai sensi dell'art. 3 lett. *b*) del presente decreto cesseranno le funzioni del commissario.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179.

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed i funzionari amministrativi a riposo delle Amministrazioni dello Stato, che al momento della cessazione dal servizio erano di grado non inferiore al quinto, possono essere chiamati a far parte, con funzioni di presidenti, delle Commissioni di epurazione di primo grado, in luogo dei magistrati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano le condizioni ivi previste, anche per gli enti contemplati dall'art. 11, n. 2 e n. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono elevati a sei giorni, per l'interessato, ed a trenta giorni, per l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

La disposizione non si applica ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado, possono essere presentati direttamente alla Commissione centrale mediante il deposito nella segreteria di essa.

Nel caso previsto dal comma precedente, a cura di detta segreteria, il ricorso deve essere comunicato all'Alto Commissario, se il ricorso stesso sia stato prodotto dall'interessato, od a quest'ultimo, se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale provvede, altresì, a richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio cui il ricorso si riferisce.

Art. 5.

A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.

Art. 6.

In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 7.

I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, numero 257, o dell'art. 6 del presente decreto non possono, in nessun caso, essere assunti o riassunti in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici o di enti comunque controllati o sovvenzionati dallo Stato.

Art. 8.

Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è collocato in una delle categorie del congedo previsto dalle norme che ne regolano lo stato ed ha diritto al trattamento economico spettante ai pari grado assegnati, per raggiunti limiti di età, alla stessa categoria del congedo.

Art. 9.

Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in territori non ancora tornati all'Amministrazione italiana, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, è prorogato fino a sei mesi dopo il passaggio dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

Art. 10.

Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, è ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 1945. Tale disposizione ha effetto dal 16 aprile 1945.

Ferma restando, per il personale civile addetto agli altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato dall'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e salvo, per il personale militare addetto ai Ministeri, il termine prorogato dal n. 3 dello stesso articolo, i termini per il deferimento al giudizio di epurazione sono prorogati, per tutti gli altri casi, fino al 15 agosto 1945.

I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44, per la ultimazione dei procedimenti innanzi alle Commissioni di primo grado, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 180.

Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale degli Enti locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, con sede normale di servizio nelle provincie al nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, resta stabilito secondo le norme in vigore all'8 settembre 1943.

I trattamenti economici eventualmente più favorevoli derivanti da disposizioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, anteriori al 4 aprile 1945, continueranno ad essere corrisposti fino a quando non sia diversamente stabilito dall'autorità competente.

Resta esclusa l'applicabilità, nei medesimi territori, dei provvedimenti in materia di trattamenti economici dei suindicati personali, emanati successivamente all'8 settembre 1943 dal Governo legittimo.

Le disposizioni dei precedenti comma valgono, altresì, per i trattamenti di quiescenza, nonchè per le pensioni e gli assegni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a quando non venga diversamente disposto dal Governo Militare Alleato o, dopo il ritorno dei predetti territori all'Amministrazione italiana, dal legittimo Governo italiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (D) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 32. — FRASCA

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 182.

Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 841, mediante il quale fu stabilita la competenza territoriale degli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Torino, Milano, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze e Roma;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1633, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro determinandosi le loro competenze territoriali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità, in vista di un miglior funzionamento degli uffici, di trasferire la provincia di Rieti, dalla circoscrizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Rieti è trasferita dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.

La circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma comprende pertanto le provincie di Frosinone, Littoria, Perugia, Roma, Rieti, Terni e Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 183.

Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1633, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro;

Visto il R. decreto 14 aprile 1938, col quale fu stabilita la competenza territoriale dell'Ispettorato compartimentale del Genio civile di Napoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità, in vista di un miglior funzionamento degli uffici, di trasferire la provincia di Campobasso, dalla circoscrizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Campobasso è trasferita dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

La circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli comprende pertanto le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 184.

Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato assunto in prova, che non ha potuto iniziare o completare il servizio di prova perchè richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato mobilitate per esigenze di carattere eccezionale, può essere designato dal competente Consiglio di amministrazione per la nomina al grado iniziale, all'atto in cui viene giudicata la prova compiuta da coloro che sono rimasti in servizio civile, sempre che il personale medesimo non abbia demeritato per la condotta tenuta durante il servizio militare.

Il designato per la nomina stabile al posto di ruolo ai sensi del precedente comma, può essere designato altresì per le eventuali successive promozioni ai gradi cui sarebbe stato promovibile se fosse rimasto ininterrottamente in servizio civile.

Art. 2.

La nomina stabile al posto di ruolo e le eventuali promozioni del personale designato ai sensi del precedente articolo sono conferite con decorrenza ai soli fini giuridici dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati avessero ultimato il servizio di prova senza l'impedimento causato dal servizio militare; e il personale stesso prenderà, nel ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formata a suo tempo dal Consiglio di amministrazione. A tal fine sono tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei rispettivi organici, altrettanti posti quanti sono gli impiegati designati ai termini del predetto articolo.

Sono conferite con riserva di anzianità le promozioni di coloro che risultano collocati nella graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione dopo i designati ai sensi del secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Quando la designazione del personale nominato in prova ed in servizio militare, ai sensi dell'art. 1, debba essere fatta mentre sono già state attuate la nomina e le successive promozioni di coloro che sono rimasti in servizio civile, il Consiglio di amministrazione indica anche il posto da attribuire al designato nel ruolo organico, nei confronti del personale già promosso.

La disposizione del precedente comma per la collocazione nel ruolo organico, si applica anche per le promozioni degli impiegati già in servizio militare nelle circostanze indicate all'art. 1, i quali hanno ultimato il servizio di prova anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto resta in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 185.

Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo scrutinio per le promozioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato sottoposto a procedimento di epurazione è sospeso fino a quando non possa essere esclusa nei suoi confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

E' altresì sospeso lo scrutinio per le promozioni del personale che si trova in territorio occupato dal nemico, fino a quando perduri tale condizione, salva l'applicazione del precedente comma nei confronti di coloro che saranno deferiti al procedimento di epurazione dopo la liberazione del territorio nel quale si trovano.

Art. 2.

Il personale non compreso nella disposizione del precedente articolo è promosso con riserva d'anzianità a favore di coloro che sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del medesimo articolo.

Le promozioni per merito comparativo o per graduatoria di merito sono conferite per una parte dei posti disponibili, determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto della situazione del ruolo e del numero dei sospesi dallo scrutinio. Negli altri casi debbono essere tenuti scoperti tanti posti, quante sono le persone sospese dallo scrutinio.

Art. 3.

Coloro i quali sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del precedente art. 1, quando sia cessata la causa della sospensione, sono scrutinati per la promozione, che è conferita con decorrenza ai fini giuridici ed economici dalla stessa data delle promozioni disposte con riserva di anzianità in base all'art. 2.

Nel procedere allo scrutinio per le promozioni ai posti riservati in base all'art. 2, il Consiglio di amministrazione forma la definitiva graduatoria, ai fini del collocamento nel ruolo di anzianità.

Art. 4.

Le promozioni conferite dopo l'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto si intendono disposte con riserva di anzianità, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 maggio 1945, n. 186.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi;

Considerata la necessità di istituire le Corti straordinarie di Assise previste dal sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale n. 142, nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna, sono istituite le Corti straordinarie di Assise previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 42. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina).

N. 187. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo.

N. 188. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 24 gennaio 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

N. 189. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

N. 190. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 1° marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Siracusa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1912;

Visti il primo, secondo, terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, con R. decreto 1° dicembre 1934, con R. decreto 18 giugno 1936, con R. decreto 4 marzo 1937 e con R. decreto 14 ottobre 1938;

Visto lo schema di 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia concernente modificazione ai limiti di demanialità dei corsi d'acqua già iscritti ai nn. 81, 82 e 83 dell'elenco principale e la iscrizione di talune sorgenti e di un corso d'acqua non compresi nei precedenti elenchi, nonchè la rettifica in n. 203-*ter* del numero di iscrizione delle sorgenti Cotugno e del Gullo, in sostituzione del n. 203-*bis*, indicato nel sopracitato quinto elenco;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sui cui risultati si pronunciò il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 16 giugno 1943, n. 1109;

Ritenuto che durante la istruttoria stessa fu presentata, in data 6 agosto 1942, opposizione da parte della Società particolare d'irrigazione « L'Esempio » di Francofonte;

Considerato che in tale opposizione detta Società, premettendo che era inesatta l'indicazione contenuta nello schema di sorgenti Rocchia ed Eremiti, mentre trattavasi di due pozzi, l'uno denominato Rocchia e l'altro Rocchia Eremiti, contestava il carattere pubblico dell'acqua, facendo notare che i due pozzi erano stati scavati da essa Società per i bisogni irrigui del proprio comprensorio e l'acqua mai era servita nè poteva servire ad altri e che sia per la portata sia per il bacino imbrifero non poteva rivestire i caratteri obiettivi dell'acqua pubblica;

Considerato che l'opposizione prodotta dalla Società « L'Esempio » che rivendica la proprietà dell'acqua non ha fondamento, atteso che nell'elenco è ben precisato che l'acqua che sorge al disotto del piano d'impiego è « captata mediante pozzi e gallerie », ma ciò non influisce sulla natura e sul carattere dell'acqua, che si determina solo per l'attitudine dell'acqua stessa ad usi di pubblico generale interesse (art. 1 della legge);

Che anche l'acqua sotterranea estratta con l'opera dell'uomo e portata sul piano d'impiego anche con mezzi meccanici è demaniale ove abbia od acquisti attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Nella specie questa attitudine è dimostrata dall'effettivo impiego dell'acqua dei due pozzi alla irrigazione di una larga estensione di terreni in una zona povera di acqua;

Che non influisce sulla natura dell'acqua l'essere stata questa in tempo precedente considerata privata, perchè il carattere pubblico dell'acqua è esaminato e affermato in relazione allo sviluppo dei bisogni pubblici e può apparire ed essere fatto valore anche quando in un tempo precedente non sia stato considerato;

Che, pertanto, detta opposizione va respinta, perchè infondata;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta la suindicata opposizione, è approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Registro Lavori pubblici n. 5, foglio n. 308.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
81	Saia Randeci, Cava di Scalarangio e Palombino - Infl. n. 80	Tellaro	Noto-Rosolini	Dallo sbocco al confine tra le provincie di Siracusa e Ragusa comprese le sorgenti Bonfalluria in località omonima proprietà ex D'Agata, Salemi in contrada Padro e minori nonchè la sorgente in proprietà Sortino Corrado ed i fossetti che adducono le acque al corso d'acqua di cui contro. Sorgente Bonfalluria - portata circa l./sec. 12. Sorgente Salemi - portata circa litri/sec. 25. Sorgenti minori - complessiva portata circa l./sec. 16. Sorgente Sortino Corrado - portata circa litri/sec. 6.
82	Rivo Belliscala infl. n. 81	Saia Randeci	Noto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che si manifestano nelle proprietà Spatola Salvatore, Dell'Alì Salvatore e Cocuzza ed i fossetti che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola, Dell'Alì e Cocuzza - portata circa litri/sec. 4.
83	Rivo Stafenna infl. n. 81	Saia Randeci	Noto	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente che si manifesta nella proprietà Spatola Corrado e i fossetti che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola Corrado - portata circa litri/sec. 5.
106 *bis*	Sorgenti Rocchia e Rocchia Eremiti		Lentini	Sorgenti.

Segue: **Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa**

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
				Captate mediante pozzi e gallerie - Sorgente Rocchia portata l./sec. 10 circa. Sorgente Eremiti portata l./sec. 1,30.
203 *ter*	Sorgenti del Cotugno e del Gullo	Torrente Passanetello	Francofonte	Sorgenti. Captate mediante gallerie filtranti. Le sorgenti del Gullo si manifestano nel bacino del vallone Buscara di cui al n. 203 *quater* di elenco (a rettifica del n. 203 *bis* del 5° elenco suppletivo, risultando detto numero assegnato al torr. S. Biagio nel 2° elenco suppletivo) - Portata complessiva, litri al secondo 24.
203 *quater*	Vallone Buscara Infl. n. 203	Torrente Passanetello	Francofonte	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti che si manifestano nel suo bacino, e i fossetti che adducono le acque al corso d'acqua di cui contro. Nello stesso bacino si manifestano le sorgenti denominate « del Gullo » segnate al n. 203 *ter*. Portata circa litri/sec. 6.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
RUINI

(609)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Giovanbattista Caputi, medico chirurgo;
dott. Giuseppe Caracciolo, medico chirurgo;
dott. Pietro Foti, pediatra;
comm. dott. Angelo Rau, esperto materia amministrativa;
dott. Giovanni Bova, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1945
Registro Interno n. 4, *foglio n.* 160.

(655)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cosenza pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Vercillo Vittorio, medico chirurgo;
dott. Talarico Alberico, medico chirurgo;
dott. Valentini Mario, pediatra;
avv. Misasi Antonio, esperto materia amministrativa;
dott. Caruso Arnaldo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1945
Registro Interno, n. 4, *foglio n.* 162.

(654)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pescara per il triennio 1944-1946 i signori:

prof. dott. Paolini Renato, medico chirurgo;
prof. dott. Pistuddi Alberto, medico chirurgo;
dott. Tomassini Ivo, pediatra;
prof. Di Michele Daniele, esperto scienze agrarie;
dott. D'Alonzo Luigi, esperto materia amministrativa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1945
Registro Interno n. 4, *foglio n.* 161.

(653)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti, in data 11 gennaio e 12 marzo 1945, con i quali sono stati fissati i giorni per le prove scritte degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e stabilite le sedi ove detti esami dovranno svolgersi;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione centrale, che dovrà procedere alla revisione dei lavori scritti degli esami stessi;

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 novembre 1929, numero 1990;

Decreta:

La Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale è costituita nel modo seguente:

1) S. E. il cav. di gr. cr. dott. Oliviero Savini-Nicci, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

2) gr. uff. prof. dott. Michele La Torre, consigliere di Stato, docente di diritto amministrativo presso la Regia università di Roma, componente;

3) comm. dott. Antonio De Pascale, vice prefetto ispettore, capo divisione addetto al Ministero dell'interno, componente;

4) comm. rag. Antonio Omaggio, ispettore superiore di ragioneria addetto al Ministero dell'interno, componente;

5) comm. rag. Giuseppe Navazio, segretario comunale, componente.

Il cav. uff. dott. Alfredo de Cecco, capo sezione presso il Ministero dell'interno, addetto al servizio del personale dei segretari comunali, eserciterà le funzioni di segretario.

Roma, addì 18 aprile 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 5 marzo 1945 concernente la nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1945 di nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori »;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri col quale, in data 5 marzo 1945, veniva nominato un commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1945, n. 34, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Conferma in carica dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto presidenziale odierno con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) per l'anno 1944 nelle persone dei signori:

Giove rag. Silvio, membro effettivo e Gualdi rag. Antonio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Colosimo rag. Eugenio, membro effettivo e Contino dott. Aldo, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

Lancetta dott. Carmelo, membro effettivo e Purpura dott. Rosario, membro supplente, designati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.), nella composizione risultante come sopra, è confermato per l'anno 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
SPATARO

(657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 20 gennaio 1945 riguardante la nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1945, con il quale, ai termini dell'art. 1, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, il prof. Luigi Rusca è stato nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Ritenuto che in seguito alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della predetta Società, avvenuta nell'assemblea degli azionisti del 20 aprile 1945, sono cessate le condizioni che determinarono la nomina del commissario governativo per la gestione della Società stessa;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Presidenziale in data 20 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 10 aprile 1945, riguardante la nomina del prof. Luigi

Rusca a commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 25 aprile 1945

BONOMI

(659)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1945;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascimo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Zegretti è nominato commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Zegretti eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(665)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola ». con sede in Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuto che la Società anonima giornale « L'Isola » con sede in Sassari, durante la guerra ha svolto attività giornalistica in favore del fascismo;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del citato decreto;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ettore Pino, vice intendente di finanza, è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola » con sede in Sassari.

Art. 2.

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sotto la vigilanza del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi ordinari di amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dai legali rappresentanti della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizia relative ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative alla tariffa di assicurazione mista immediata a capitale crescente dal 2° anno di assicurazione, presentate dai legali rappresentanti della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(662)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, nonchè dei bilanci degli Archivi notarili del Regno e del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 796.636.500, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato il bilancio degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio 1944-45, concernente entrate per complessive L. 7.937.300 di cui L. 4.431.300 effettive, L. 1.186.000 per movimento di capitali e L. 2.320.000 per gestioni speciali e spese per complessive L. 7.937.300 di cui L. 5.617.300 effettive e L. 2.320.000 per gestioni speciali, secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 3.

E' approvato il bilancio del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 494.700 di cui L. 289.700 effettive e L. 205.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella *C*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 117. — LONGO

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	6.100.000—
2	Spese per biblioteche	20.000—
3	Manutenzione di locali	160.000—
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*)	16.000—
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	375.000—
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	185.000—
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero - Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari	225.000—
8	Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 52 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali - Spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	50.000—
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	23.700.000—
10	Sussidi al personale in attività di servizio	160.000—
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	350.000—

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	4.000 —
13	Spese casuali	181.500 —
14	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		31.526.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*)	77.500.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
		77.680.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	
18	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*)	98.000.000 —
19	Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	78.000.000 —
20	Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	7.550.000 —
21	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari - Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria - Indennità varie per i consiglieri esperti della magistratura del lavoro a termine dell'art. 65 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130	4.200.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
22	Premi di operosità e rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici	10.500.000 —
23	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno e agli uffici tavolari di cui all'art. 2 della legge 4 novembre 1928, n. 2325 (*Spese fisse*)	1.700.000 —
24	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453)	*per memoria*
25	Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	27.000 —
26	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni e servizi diversi - Spese per la commissione di vigilanza e per il personale tecnico addetto alla manutenzione	300.000 —
27	Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei Tribunali regionali (articoli 138 e 139 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	100.000 —
28	Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
29	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	15.000 —
30	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze e per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	*per memoria*
		200.392.000 —
	SPESE DI GIUSTIZIA	
31	Indennità supplementare per raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli uffici giudiziari - Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi ed assegni alimentari per le loro famiglie - Aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di guerra (articoli 1, 119 e 139, comma 4°, del testo organico approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e art. 2 della legge 25 dicembre 1940, n. 828, e art. 1 della legge 22 maggio 1942, n. 703) (*Spesa obbligatoria*)	2.200.000 —
32	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	contributo ordinario e per sussidio fisso (articoli 5, 13 e 28 del Testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312 (*Spesa obbligatoria*)	1.350.000 —
33	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte ai funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*)	9.500.000 —
34	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili oltre che per la notificazione nel territorio della Dalmazia degli atti in materia civile (art. 7 R. decreto 7 giugno 1941, n. 453). (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		13.050.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
35	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (R. decreto 19 agosto 1932, n. 1297)	25.000 —
36	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595 - Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria	*per memoria*
37	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
38	Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
39	Premi di operosità e rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonchè al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059)	*per memoria*
40	Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36)	80.000 —
41	Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e degli articoli 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.	17.000 —
42	Premi di operosità e rendimento da corrispondere al personale addetto i servizi relativi ai revisori dei conti (art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e art 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228)	50.000 —
43	Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali	*per memoria*
44	Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (art. 331 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Rimborsi ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849, e successive disposizioni legislative). Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e per le spese delle carceri mandamentali ai sensi della legge 29 novembre 1941, numero 1405. Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia. Spese di cui all'art. 331 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932	18.150.000 —
45	Affitto, manutenzione, arredamento, riscaldamento, illuminazione ed altre spese per i locali degli uffici giudiziari della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453)	*per memoria*
		18.322.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA	
46	Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	10.000.000 —
47	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato	65.000.000 —
48	Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed all'Istituto nazionale per la previdenza sociale	328.000 —
49	Indennità di tramutamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e di pena. Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente	1.338.000 —
50	Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli. Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla Scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi. Spese per la Scuola agenti di custodia e per il Museo criminale	346.000 —
51	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e pena, contemplati nel R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	315.000.000 —
52	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari nel territorio della Dalmazia (articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453)	*per memoria*
53	Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione (art. 11 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1579 e art. 25 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835), nei riformatori giudiziari (art. 215 del Codice penale), negli stabilimenti penali dei minorenni (art. 142 Codice penale) e nei centri di rieducazione (art. 1 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802). Provviste e servizi di ogni genere; trasporto dei corpi di reato; rette ad Istituti privati per ricovero di rieducandi a spese dello Stato	46.000.000 —
54	Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	7.000.000 —
55	Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie	4.000.000 —
56	Spese di riparazione, sistemazione, adattamento, e manutenzione ordinaria degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena	4.500.000 —
57	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*)	250.000 —
58	Spese per l'acquisto e l'esercizio delle auto-vetture di cui al R. decreto 26 luglio 1929, n. 1452	250.000 —
		454.012.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
59	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il settantacinquesimo anno di età (artt. 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978). (*Spese fisse*)	10.000 —
60	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	130.000 —
61	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
62	Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	20.000 —
		160.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	
63	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena	458.000 —
63 *bis*	Spese per l'acquisto di immobili e di diritti immobiliari per gli Istituti di prevenzione e di pena	*per memoria*
		458.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo	
64	Stipendi ed indennità all'Alto Commissario e all'Alto Commissario aggiunto	186.000 —
65	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	130.000 —
66	Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per particolari studi	100.000 —
67	Indennità di missione e di tramutamento	370.000 —
68	Premi di operosità e rendimento	60.000 —
69	Fitto di locali e spese d'ufficio	170.000 —
70	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000 —
		1.036.000 —
	Spese diverse	
70 *bis*	Spese per i servizi relativi agli iscritti nell'Albo degli attuari (art. 22 della legge 9 febbraio 1942, n. 194)	*per memoria*
70 *ter*	Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile.	*per memoria*
70 *quater*	Assegnazione straordinaria per affitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente relative al trasferimento di uffici statali dipendenti dall'attuale stato di guerra	*per memoria*
70 *quinquies*	Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	31.526.500 —
	Debito vitalizio	77.680.000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	200.392.000 —
	Spese di giustizia	13.050.000 —
	Spese per i servizi speciali	18.322.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	454.012.000 —
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria	794.982.500 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	160.000 —
	Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	458.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo	1.036.000 —
	Spese diverse	—
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria	1.654.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	796.636.500 —

Il Ministro per il tesoro
Soleri

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	ARTICOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PARTE I. — ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	700.800 —
2	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	2.185.000 —
3	Contributi e concorsi di Provincie e Comuni	6.000 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
a)	Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi	94.000 —
b)	Ritenute per assicurazioni obbligatorie	9.100 —
c)	Contributi alle spese dei concorsi per la nomina a notaro (art. 36 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
d)	Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	37.000 —
e)	Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (art. 21 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358)	22.000 —
f)	Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili - Entrate e recuperi diversi	46.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	3.099.900 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
5	Proventi straordinari diversi:	
a)	Onorari prescritti	21.700 —
b)	Proventi vari	2.100 —
c)	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
6	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	1.307.600 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	1.331.400 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
7	Anticipazione dello Stato a pareggio del bilancio	1.186.000 —
	Totale delle entrate straordinarie	2.517.400 —
	GESTIONI SPECIALI	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE SPESE	
8	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	41.000 —
b)	Ritenute per imposta di ricchezza mobile	470.000 —
c)	Ritenute per imposta complementare sul reddito	65.000 —
d)	Ritenute per addizionale 2 % alle imposte dirette erariali	11.700 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	4.500 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	4.800 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
9	Entrate di spettanza di terzi:	
a)	Onorari a notari cessati od ai loro eredi	105.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	27.000 —
c)	Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato (art. 20 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358)	1.367.000 —
d)	Entrate diverse	224.000 —
	Totale delle gestioni speciali	2.320.000 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Entrate ordinarie	3.099.900 —
	Totale del titolo I (Entrate ordinarie)	3.099.900 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Proventi diversi	23.800 —
	Contributo dello Stato	*per memoria*
	Prelevamento dei sopravanzi a pareggio del bilancio	1.307.600 —
	Totale della categoria I (parte straordinaria)	1.331.400 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Anticipazione dello Stato a pareggio del bilancio	1.186.000 —
	Totale del titolo II (entrate straordinarie)	2.517.400 —
	Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie)	5.617.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	2.320.000 —
	Totale generale dell'entrata	7.937.300 —

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONI DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Parte ordinaria	3.099.900 —
	Parte straordinaria	1.331.400 —
		4.431.300 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* (Parte straordinaria)	1.186.000 —
	Totale delle categorie I e II	5.617.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	2.320.000 —
	Totale generale	7.937.300 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PARTE II. — SPESA	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
1	Spese patrimoniali:	
a)	Locali e mobili	65.500 —
b)	Imposte e tasse	33.200 —
c)	Oneri patrimoniali	*per memoria*
2	Spese di amministrazione:	
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	3.700.000 —
b)	Personale - Pensioni	582.000 —
c)	Personale - Indennità temporanea mensile	42.300 —
d)	Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	20.000 —
e)	Sussidi	26.000 —
f)	Spese per la custodia e pulizia dei locali	153.500 —
g)	Locali in affitto	161.000 —
h)	Spese di ufficio	184.000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	30.000 —
4	Altre spese ordinarie:	
a)	Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*)	25.500 —
b)	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione - Spese per il ritiro di atti dei notari cessati	31.400 —
c)	Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	112.000 —
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori del Ministero	6.000 —
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	20.000 —
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	28.000 —
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	3.000 —
h)	Spese dei concorsi per nomine a notaio (art. 36 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
i)	Spese casuali	10.000 —
l)	Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	37.000 —
m)	Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti, spese di liti e contrattuali ed altre varie)	11.700 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	44.000 —
6	Fondo per le spese impreviste	50.000 —
	Totale delle spese ordinarie	5.376.100 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	31.200 —
b)	Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.)	210.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	241.200 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
8	Reimpiego di sopravanzi	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	241.200 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	GESTIONI SPECIALI	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	41.000 —
b)	Imposta di ricchezza mobile	470.000 —
c)	Imposta complementare sul reddito	65.000 —
d)	Addizionale 2 % alle imposte dirette erariali . .	11.700 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	4.500 —
f)	Ritenute per tassa di bollo	4.800 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
10	Somme dovute a terzi:	
a)	Onorari a notari cessati o ai loro eredi . . .	105.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	27.000 —
c)	Versamenti alla Cassa nazionale del notariato dei contributi riscossi per suo conto (art. 20 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358)	1.367.000 —
d)	Somme dovute a diversi	224.000 —
	Totale delle gestioni speciali . . .	2.320.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° aprile 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONI DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	5.376.100 —
	Totale del Titolo I — Spese ordinarie . . .	5.376.100 —
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	241.200 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	—
	Totale del Titolo II (spese straordinarie) . . .	241.200 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie) . . .	5.617.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate	2.320.000 —
	Totale generale della spesa . . .	7.937.300 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie).	5.617.300 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	—
	Totale delle categorie I e II . . .	5.617.300 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate	2.320.000 —
	Totale generale . . .	7.937.300 —
	RIEPILOGO	
	Entrata	7.937.300 —
	Spesa	7.937.300 —
	Differenza . . .	—

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti	
1	Interesse sui fondi in deposito	8.500 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo	600 —
3	Contributi degli agenti per prestiti ottenuti . . .	6.000 —
		15.100 —
	Gestione fondo individuale	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe	266.000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4.000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti del fondo individuale o per rifusione all'Erario.	3.500 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio.	500 —
	Totale della Categoria I (entrate ordinarie) . . .	274.000 —
	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitto	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo profitto	200 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Gestione fondo individuale	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I (entrate straordinarie)	600 —
	CATEGORIA II — *Movimenti di capitali*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	205.000 —
	Totale della Categoria II (movimenti di capitali)	205.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
	Gestione Fondo profitti	15.100 —
	Gestione Fondo individuale	274.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	289.100 —
	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	
	Gestione Fondo profitti	200 —
	Gestione Fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I delle entrate straordinarie	600 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	205.000 —
	Totale della Categoria II delle entrate straordinarie	205.000 —
	Totale generale delle entrate	494.700 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria)	289 700 —
	Categoria II — Movimento di capitali	205.000 —
	Totale generale delle entrate	494.700 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti	13.400 —
2	Sussidi e borse di studi a figli di agenti	*per memoria*
3	Saldo di crediti inesigibili del fondo individuale e mensa	200 —
4	Spese generali di amministrazione	850 —
5	Spese casuali	350 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del fondo profitti	300 —
		15.100 —
	Gestione fondo individuale	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	231.500 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione del servizio degli agenti	17.000 —
9	Prelevamenti sul credito del fondo individuale autorizzati a favore di agenti	15.500 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	600 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto	600 —
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	5.300 —
13	Spese casuali	3.500 —
		274.000 —
	Totale della Categoria I (spese ordinarie)	289.100 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitti	200 —
	Gestione fondo individuale	
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I (Spese straordinarie)	600 —
	CATEGORIA II — *Movimenti di capitali*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	205.000 —
	Totale della Categoria II (Movimento di capitali)	205.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Gestione Fondo profitti	15.100 —
	Gestione Fondo individuale	274.000 —
	Totale delle spese ordinarie	289.100 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Gestione Fondo profitti	200 —
	Gestione Fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I delle spese straordinarie	600 —
	Categoria II — *Movimenti di capitali*	
	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	205.000 —
	Totale della Categoria II delle spese straordinarie	205.000 —
	Totale generale delle spese	494.700 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	289.700 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	205.000 —
	Totale generale delle spese	494.700 —
	RIEPILOGO	
	Entrate	494.700 —
	Spese	494.700 —
	Differenza	—

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(424)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Carlo Wassmuth e C. », con sede in Livorno, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria, è risultato che la Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno (via Cairoli, palazzo della galleria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequesto;

Decreta:

La Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il colonnello Federico Cortese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1. Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: comuni di Aielli, Alfedena, Ateleta, Balsorano, Bisegna, Calascio, Campo di Giove, Canistro, Cansano, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Prata di Ansidonia, Rocca di Mezzo, Sante Marie, S. Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Tione degli Abruzzi, Trasacco e Villa Vallelonga (l'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

2. Decreto Ministeriale 15 marzo 1945: comuni di Barrea, Villetta Barrea e Civitella Alfedena (l'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

3. Decreto Ministeriale 19 marzo 1945: comuni di Castel di Sangro e Rocca di Botte (l'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

4. Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: comuni di Filignano, Rocchetta al Volturno, S. Angelo del Pesco, Castel del Giudice, Capracotta, S. Pietro Avellana e S. Martino in Pensilis (Campobasso). — Nuova decorrenza dal 20 aprile 1945.

(664)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 27 aprile 1945:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 dicembre 1944, col quale veniva concessa al notaio dott. Santini Giorgio di Alfredo, titolare della sede notarile di Senigallia, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364.

(682)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I* PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 maggio 1945 - N. 104

Rendita 3,50 % 1906	L.	112 —
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di certificati di rendita

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per le rate semestrali al 1° gennaio 1943, al 1° luglio 1943 e al 1° gennaio 1944 relative ai certificati di Rendita 5 %:

n. 159311, di L. 165, intestato a Castellana Emanuele fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa;

n. 159312, di L. 165, intestato a Castellana Immacolata fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa, ved. Castellana;

n. 159313, di L. 165, intestato a Castellana Rosa fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 159314, di L. 165, intestato a Castellana Luigi fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 159315, di L. 10, intestato a Castellana Emanuele, Immacolata, Rosa e Luigi fu Pietro Filippo, minori sotto la patria potestà della madre, Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 160474, di L. 80, intestato a Castellana Emanuele, Immacolata, Rosa e Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

tutti con usufrutto a favore di Calcagno Teresa di Luigi ved Castellana.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 21 aprile 1945

(685) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di buoni del Tesoro

(*Unica pubblicazione*)

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 febbraio 1945 di L. 1000, relativa al buono del Tesoro novennale 5%, 1949, serie *A*, n. 929, intestato a Napolitano Antonietta.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	411887	612,50	Berni Ines di *Ludovico*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	Berni Ines di *Paolo*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie 30ª	284	4000 —	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angela* di Mariano, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Roma	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angelo* di Mariano, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 35	239	5000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il direttore generale: POTENZA

(461)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.